



COMUNE DI BOLANO
Provincia della Spezia

NUOVO REGOLAMENTO DELLA CONSULTA PER LO SVILUPPO ECONOMICO

APPROVATO CON D.C.C. N. 4 DEL 31 GENNAIO 2008

Art.1 - OBIETTIVI

Il Comune di Bolano, a norma del proprio Statuto, promuove lo sviluppo economico nonché la funzione sociale dell'iniziativa economica anche al fine di superare gli squilibri economico-sociali territoriali.

Intende pertanto promuovere lo sviluppo delle attività produttive sul territorio attraverso iniziative idonee allo scopo.

Per realizzare tali finalità, è istituita la Consulta Comunale per lo Sviluppo Economico, organismo consultivo e luogo di partecipazione, di supporto e di confronto tra l'Amministrazione Comunale e le Associazioni/Organizzazioni rappresentanti le realtà produttive locali.

Art.2 - COMPETENZE

La Consulta per lo Sviluppo Economico è organo consultivo del Comune e contribuisce alla definizione della politica economica e delle scelte amministrative operate in questo settore, mediante proposte e pareri nel pieno rispetto della differenziazione dei ruoli che assegna unicamente al Consiglio Comunale la funzione di indirizzo e programmazione.

La Consulta consiste nella riunione dei rappresentanti delle Associazioni/Organizzazioni delle attività produttive locali.

Art.3 - COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA

La Consulta per lo Sviluppo Economico è composta dai rappresentanti, di volta in volta indicati, dalle Associazioni di categoria e dalle Organizzazioni economico/sindacali operanti sul territorio comunale nei diversi settori produttivi: Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Servizi, Turismo.

Art.4 - RIUNIONI DELLA CONSULTA

Alle riunioni della Consulta possono partecipare senza diritto di voto il Sindaco e/o gli Amministratori comunali competenti in materia ed i rappresentanti indicati dalle Associazioni/Organizzazioni interessate in relazione agli argomenti trattati.

Art.5 - CONVOCAZIONE

La Consulta è convocata dal Presidente designato con indicazione degli argomenti da trattare, si riunisce di norma 3 volte l'anno o quando se ne ravvisi la necessità.

La convocazione può avvenire su iniziativa dell'Amministrazione Comunale o delle Associazioni/Organizzazioni rappresentanti un settore produttivo.

Art.6 - DURATA DELLA CONSULTA

La Consulta dura in carica per tre anni e non decade con lo scioglimento del Consiglio Comunale.

Art.7 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Il Presente Regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla relativa pubblicazione, unitamente al provvedimento di approvazione e, dalla sua entrata in vigore, si intendono revocati tutti i precedenti Regolamenti disciplinanti analoga materia.